



**COMUNE DI SAN VINCEBZO LA COSTA  
(Provincia di Cosenza)**



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E L'UTILIZZO  
DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2021

## INDICE

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Art.	1	Inquadramento normativo	pag.	3
Art.	2	Principi	"	3
Art.	3	Definizioni	"	4
Art.	4	Finalità	"	5
Art.	5	Valutazione di impatto sulla protezione dei dati	"	6

### CAPO II

#### SOGGETTI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art.	6	Titolare e Responsabili del Trattamento dei dati	pag.	7
Art.	7	Incaricati del Trattamento	"	8
Art.	8	Modalità di Raccolta e di Trattamento dei dati	"	9
Art.	9	Sicurezza dei dati	"	9
Art.	10	Accesso ai dati	"	10
Art.	11	Diritti dell'interessato	"	11
Art.	12	Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale	"	11
Art.	13	Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	"	12

### CAPO III

#### PIANIFICAZIONE E SISTEMI DI SORVEGLIANZA

Art.	14	Provvedimenti attuativi	pag.	12
Art.	15	Programmazione degli interventi di integrazione del sistema di videosorveglianza	"	12
Art.	16	Sicurezza integrata	"	12
Art.	17	Sistema di videosorveglianza per la sicurezza urbana e tutela del patrimonio pubblico	"	13
Art.	18	Sistema di lettura targhe O.C.R.	"	13
Art.	19	Sistemi mobili	"	13
Art.	20	Videosorveglianza ambientale	"	14

### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI FINALI

Art.	21	Norma di rinvio	pag.	15
Art.	22	Pubblicità del Regolamento	"	15
Art.	23	Entrata in vigore	"	15

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**

**Inquadramento normativo**

1. Le operazioni di raccolta, registrazione, conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 par. 1 n. 1). **GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati** - Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679
2. È considerato dato personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.
3. L'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e della sicurezza pubblica.
4. Il presente Regolamento è stato redatto, tenendo in considerazione, il seguente quadro normativo:
  - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito GDPR), del 27 aprile 2016, relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
  - Direttiva (UE) 2016/680, relativa " alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine ed accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/GAI del Consiglio";
  - Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 Garante per la protezione dei dati personali;
  - Il DPR n. 15 del 15/01/2018 recante "Regolamento a norma dell'art. 57 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali, relativamente al trattamento dei dati effettuato, per finalità di polizia, da organi, uffici e Comandi di Polizia";
  - Decreto Legge n.14/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
  - Decreto Ministero Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09/08/2008);
  - Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11 e convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38;
  - L'art. 54 del D.Lg. 18 agosto 2000, n. 267;
  - Circ. n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012. Direttiva del Ministero dell'Interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale;
  - Circolare del Ministero dell'interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/421.2/70/456.
  - Linee Guida EDPB 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video.

**Articolo 2**

**Principi**

1. La videosorveglianza del Comune di San Vincenzo La Costa si fonda sui seguenti principi applicabili al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 5 GDPR, in particolare:

**Principio di liceità.**

Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del

trattamento. La videosorveglianza del Comune di San Vincrnzo La Costa è pertanto consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.

#### **Principio di necessità**

In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati), di cui all'art. 5, lett. c) GDPR, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

#### **Principio di finalità**

Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lett. b), GDPR, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo compatibile con tali finalità. E' consentita pertanto, la videosorveglianza come misura complementare, volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana, che il D.M. Interno 05/08/2008 definisce come *"il bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale."*

### **Articolo 3**

#### **Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per «Regolamento UE» il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (GDPR);
- per «direttiva Polizia», la direttiva Europea numero 680/16, emanata in seno al contesto di redazione del GDPR (vedi sopra), in riguardo al trattamento dati effettuato per fini di attività giudiziaria e di polizia;
- per «Codice Privacy», il Codice in materia di protezione dati personali D.Lgs 196/2003, coordinato con la legge 101/2018 (Normativa di adeguamento nazionale al GDPR);
- per «impianto di videosorveglianza» qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni;
- per «Sicurezza Integrata» il coinvolgimento di più enti pubblici, forze di polizia, o altre parti interessate, per il raggiungimento degli adeguati standard di sicurezza;
- per «dato personale», qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile, rilevabile con trattamenti di immagini, mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza;
- per «trattamento», qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per "profilazione", qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistenti nell'utilizzo di tali dati personali, per valutare determinati aspetti personali relativi ad una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la salute, le preferenze personali, gli interessi e l'affidabilità;

- per «titolare del trattamento», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento, sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri; il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione, possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- per «soggetto delegato attuatore», la persona fisica, interna all'Amministrazione Comunale, incaricata di dare attuazione agli adempimenti necessari a garantire la conformità del trattamento dei dati personali effettuato con l'attività disciplinata dal presente Regolamento, individuata dal Comandante della Polizia Municipale;
- per «responsabile del trattamento», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- per «incaricato del trattamento», la persona fisica che abbia accesso a dati personali e agisca sotto il controllo del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento e del soggetto delegato attuatore;;
- per “interessato”, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali, oggetto di trattamento;
- per «terzo», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto il controllo del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento e del soggetto delegato attuatore;
- per “violazione dei dati personali”, la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali, a uno o più soggetti determinati, diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.
- 

#### **Articolo 4**

##### **Finalità**

1. Nella cornice normativa attuale e all'interno del nuovo sistema di lotta alla criminalità che attribuisce ai Comuni un ruolo strategico nel perseguire finalità di tutela della sicurezza pubblica, il sistema di videosorveglianza del Comune di San Vincenzo La Costa, è principalmente rivolto a garantire la sicurezza urbana intesa come *“il bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.”* (art. 1, del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto del 2008)
2. La disponibilità tempestiva di immagini presso la Polizia Locale del Comune di San Vincenzo La Costa, costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e favorisce la collaborazione con le Forze dell'Ordine.
3. L'archivio dei dati registrati costituisce un patrimonio informativo utile, per lo svolgimento delle funzioni di

polizia giudiziaria e a seguito delle stesse indagini, per l'accertamento di reati e conseguenti informative all'Autorità Giudiziaria competente.

4. Con il sistema di videosorveglianza viene garantito un maggiore livello di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse religioso, storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro, negli ambienti in prossimità delle scuole e nei luoghi ritenuti a rischio.

5. Il sistema di videosorveglianza che verrà attivato dal Comune di San Vincenzo La Costa, anche tramite il sistema di lettura targhe OCR, è finalizzato prioritariamente a:

- A. incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica sul territorio comunale, nonché la percezione delle stesse, rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento degli operatori;
- B. prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza alle persone che vivono il territorio comunale, nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" già richiamato; le informazioni potranno essere condivise tra la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine;
- C. tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale, edifici pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- D. controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;
- E. monitorare la circolazione veicolare e programmare le attività di sicurezza stradale;
- F. attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- G. acquisire durante l'istruttoria, elementi probatori utili, per il rilevamento di sinistri stradali;
- H. controlli di polizia ambientale;
- I. rilevare e accertare violazioni al Codice della Strada a mezzo di dispositivi elettronici e/o automatici.

6. Ogni dispositivo oggetto del presente regolamento, dovrà essere specificatamente declinato nella sua finalità (in riferimento all'elencazione sub 5), sulla base della quale soggiacerà alla relativa disciplina normativa; l'utilizzo di un dispositivo per una finalità diversa da quella declinata nel documento specifico, dovrà comunque sottostare alla normativa collegata.

7. Gli impianti di videosorveglianza, di cui al presente regolamento, non potranno essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i (Statuto dei lavoratori).

## **Articolo 5**

### **Valutazione di impatto sulla protezione dei dati**

1., In ossequio al disposto di cui all'art. 35, paragrafo 3, lettera c), GDPR, qualora il trattamento dei dati mediante il sistema di videosorveglianza comunale, dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente valuterà l'impatto sulla protezione dei dati personali, in considerazione della finalità di garanzia della sicurezza urbana dell'area interessata

2. In questa fase di attuazione nella normativa vigente, l'Ente in conformità al disposto dell'art. 35, paragrafi 4 e 5, GDPR, al fine di maggiore chiarezza in relazione ai nuovi adempimenti, attenderà la pubblicazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali dell'elenco delle tipologie di trattamenti soggetti a valutazione di impatto e l'eventuale pubblicazione dell'elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non è richiesta una valutazione di impatto.

**CAPO II**  
**SOGGETTI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
**Articolo 6**

**Titolare e Responsabili del Trattamento dei dati**

1. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Vincenzo La Costa, rappresentato legalmente dal Sindaco, al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.
2. Il Responsabile della Polizia Locale è designato quale soggetto delegato attuatore ed in quanto tale è responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, attraverso il sistema di videosorveglianza, lo stesso è anche Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
3. Il soggetto delegato attuatore è tenuto a conformare la propria azione, al pieno rispetto della normativa vigente ad a trattare i dati, attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare del trattamento, il quale controlla sull'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
4. Le competenze proprie del soggetto delegato attuatore, sono le seguenti:
  - Individua e nomina, gli incaricati del trattamento, impartendo loro istruzioni organizzative ed operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio all'art. 29 GDPR, detti incaricati saranno istruiti e formati, a tutela del diritto alla riservatezza delle persone, nonché alle misure tecniche ed organizzative, da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;
  - Verifica e controlla che il trattamento dei dati, effettuato mediante il sistema di videosorveglianza, sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR e in particolare assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo compatibili con tali finalità;
  - Assicura che i dati personali, siano adeguati e pertinenti alle finalità per i quali sono stati trattati;
  - Assiste il titolare del trattamento, nel consentire di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
  - Assiste il titolare del trattamento, nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza di cui all'art. 32 GDPR, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo di assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità dei sistemi e la sicurezza dei servizi di trattamento;
  - Garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso degli stessi in caso d'incidente fisico o tecnico;
  - Assiste il titolare del trattamento, nelle eventuali procedure di notifica, delle violazioni dei dati personali, al Garante per la protezione dei dati personali e all'interessato, ai sensi dell'art. 33 e 34 del GDPR;
  - Assiste il titolare del trattamento, nell'effettuazione della valutazione di impatto della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 GDPR;
  - Affianca il titolare del trattamento, nell'istituzione e nell'aggiornamento del Registro di attività del trattamento, in tema di videosorveglianza;
  - Garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati, nominato dal titolare del trattamento, sia coinvolto in tutte le questioni, riguardanti la protezione dei dati personali e lo affianchi per l'esecuzione dei suoi compiti;

- Mette a disposizione del titolare del trattamento, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto della normativa vigente;
- Custodisce e controlla i dati personali di competenza, in modo che sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- Assicura che gli incaricati al trattamento, si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità, per il quale il trattamento è consentito e garantisce che vengono compiute solo le attività opportune per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- Procede agli ordini di servizio, rivolti al personale individuato, quale incaricato di trattamento dei dati, con facoltà di consulto del Responsabile della protezione dei dati, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
- Controlla gli incaricati del trattamento, nella corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi;
- E' autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che presentino le giuste garanzie per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a tutela dei diritti dell'interessato; qualora per la gestione ed assistenza del sistema di videosorveglianza si faccia ricorso a soggetti esterni affidando loro incarichi, forniture di beni e servizi, lavori o consulenze che comportino un trattamento dei dati per conto dell'Ente, il soggetto delegato attuatore deve disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante atto formale che vincoli il responsabile esterno del trattamento al titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR.

## **Articolo 7**

### **Incaricati del Trattamento**

1. Il soggetto delegato attuatore individua, le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle registrazioni.
- 2, L'individuazione delle persone incaricate del trattamento dei dati, viene effettuata per iscritto e potrà essere incaricato solo personale in servizio presso la Polizia Locale.
- 3, Gli incaricati del trattamento, prima dell'utilizzo degli impianti, devono essere istruiti sul corretto uso del sistema di videosorveglianza, sulle disposizioni della normativa vigente, sulle disposizioni del presente Regolamento e devono conformare la loro azione nel rispetto dello stesso.
- 4, Gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal soggetto delegato attuatore, il quale controlla sull'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
- 5 In particolare gli incaricati al trattamento, devono:
  - Per l'accesso alla banche dati informatiche, utilizzare sempre e solo le proprie credenziali di accesso personali;
  - Conservare i supporti informatici contenenti dati personali, in modo da evitare, che detti supporti siano accessibili, a persone non autorizzate, al trattamento dei dati medesimi;
  - Mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali vengono a conoscenza, nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
  - Custodire e controllare i dati personali, affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta;

- Non creare banche dati nuove, senza l'autorizzazione, del soggetto delegato attuatore;
- Fornire al soggetto delegato attuatore ed al Responsabile della protezione dei dati, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire un'efficace attività di controllo.

## **Articolo 8**

### **Modalità di Raccolta e di Trattamento dei dati**

1, L'installazione delle telecamere, avviene nei luoghi aperti al pubblico (strade, piazze, immobili, altro) al fine di garantire la sicurezza urbana del territorio comunale in conformità ai punti di ripresa decisi dal titolare del trattamento, sentito il soggetto delegato attuatore.

2, I segnali video delle unità di ripresa, saranno inviati unicamente presso l'unità di ricezione, registrazione e visione ubicata nella Polizia Locale; in questa sede, le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico.

3 I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento;

4 La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo di 7 giorni dalla rilevazione o alla durata inferiore in relazione alla finalità per cui il dispositivo è stato installato.

5 Il sistema di videoregistrazione impiegato, deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato (sub.4), l'integrale cancellazione automatica delle informazioni.

6, In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

## **Articolo 9**

### **Sicurezza dei dati**

1 I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza, devono essere protetti e adottate misure tecniche e organizzative, in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

2. Dette misure, in particolare, assicurano:

- a. la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b. il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali, in caso di incidente fisico o tecnico;
- c. la sistematica e periodica verifica, la valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, GDPR, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il titolare del trattamento tiene conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.

3. A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentono al titolare del trattamento, di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:

- a. in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto dello stato dell'arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, il soggetto delegato attuatore ed i soggetti

incaricati del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza; laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini;

- b. di registrare e di effettuare sulle medesime immagini operazioni di cancellazione o di duplicazione;
- c. per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, scaduti i 7 giorni o il tempo più ridotto in relazione alla finalità della registrazione, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni;
- d. nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, è necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni devono poter accedere alle immagini oggetto di ripresa, solo se ciò è indispensabile per effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno, quando è possibile, in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitati alla visione delle immagini;
- e. gli apparati di ripresa digitali, connessi a reti informatiche, devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;
- f. la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza, è effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscono la riservatezza.

4. Il titolare del trattamento, il soggetto delegato attuatore e le persone fisiche incaricate del trattamento, sono autorizzati ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

5. Il titolare del trattamento e il soggetto delegato attuatore controllano sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali; provvedono altresì ad istruire e formare gli incaricati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

## **Articolo 10**

### **Accesso ai dati**

1. L'accesso ai dati registrati, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità previste, ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

2. In particolare l'accesso delle immagini è consentito esclusivamente:

- Al soggetto delegato attuatore e agli incaricati al trattamento, tutti operatori della Polizia Locale, in qualità di Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria;
- A tutti gli altri operatori di Polizia Giudiziaria interessati ad indagini in corso, sulla base di una richiesta scritta formulata dal Comando di appartenenza e acquisita dall'Ente;
- Al soggetto incaricato alla manutenzione della videosorveglianza comunale, nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e la manutenzione dell'impianto medesimo, ovvero, in caso del tutto eccezionale e motivato, all'amministratore informatico del sistema comunale, previo autorizzazione del soggetto delegato attuatore;
- All'interessato del trattamento, nei casi e nei modi previsti dal presente Regolamento.

## **Articolo 11**

### **Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, solo se è identificabile chiaramente, dietro la presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante, per la protezione dei dati personali.
- di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento.

2) In relazione al diritto di rettifica si rimanda a quanto stabilito dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali "Provvedimento materia di videosorveglianza del 08 aprile 2010" che al punto 3.5 recita *"in riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obbiettivo"*.

3. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al soggetto delegato attuatore, individuato nel Responsabile della Polizia Locale oppure al Responsabile della protezione dei dati dell'Ente.

4. Nella richiesta di accesso deve essere indicato:

- a. il luogo, la data e la fascia oraria della ripresa;
- b. l'abbigliamento indossato, al momento della ripresa;
- c. gli eventuali accessori in uso al momento della ripresa;
- d. l'eventuale presenza di altre persone durante la ripresa;
- e. eventuali altri elementi utili all'identificazione dell'interessato.

5, Nel caso di accertamento positivo, il soggetto delegato attuatore, comunicata per iscritto all'interessato la data, l'ora, il luogo in cui può prendere visione delle immagini che lo riguardano.

6. Qualora l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si rilasciano le immagini in un formato elettronico ad uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti ad altre persone fisiche, eventualmente presenti durante la ripresa.

7. Nel caso di esito negativo dell'istanza di cui sopra, l'interessato potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

## **Articolo 12**

### **Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale**

1. Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione, al Garante per la protezione dei dati personali, nonché per ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss. del GDPR ed alle previsioni contenute nel Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE", in attuazione della delega al Governo di cui all'art. 13, L. 163/2017.

### **Articolo 13**

#### **Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82 del GDPR.
2. Il titolare o il soggetto delegato attuatore sono esonerati dalla responsabilità, se dimostrano che l'evento dannoso non è in alcun modo loro imputabile.
3. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno, sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti, a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2 del GDPR.

### **CAPO III**

#### **PIANIFICAZIONE E SISTEMI DI SORVEGLIANZA**

### **Articolo 14**

#### **Provvedimenti attuativi**

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.
2. La Giunta Comunale esercita le proprie prerogative, sentito il parere del Responsabile della Polizia Locale e l'eventuale parere delle altre Forze dell'Ordine, presenti sul territorio comunale.

### **Articolo 15**

#### **Programmazione degli interventi di integrazione del sistema di videosorveglianza**

1. La realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza, l'implementazione, nonché gli interventi per il mantenimento in efficienza e l'aggiornamento anche tecnologico degli stessi, sono approvati nell'ambito degli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente, entro le scadenze e con le modalità fissate dalle vigenti disposizioni.

### **Articolo 16**

#### **Sicurezza integrata**

1. Le diverse direttive ministeriali adottate in tema di sicurezza urbana e di videosorveglianza, suggeriscono all'Ente di pianificare le future realizzazioni degli impianti di videosorveglianza locali volti a tale finalità, in un quadro di integrazione e sinergia con gli altri Enti del territorio, prevedendo in capo al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, un ruolo interessato.
2. Il Comune di San Vincenzo La Costa si impegna a valutare preventivamente, in ragione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto di videosorveglianza da attuare ed in occasione dell'approvazione del progetto stesso, il coinvolgimento del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allo scopo di evitare una ingiustificata proliferazione di tali apparati, oltre che per assicurare la necessaria interoperabilità tra i sistemi dei diversi attori del territorio coinvolti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente il Comune si impegna a valutare l'adesione a protocolli o a Patti per l'attuazione della sicurezza urbana con gli altri Enti e soggetti del territorio anche per quanto concerne la gestione della videosorveglianza. In ogni caso, sia che vi sia una gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini dei sistemi di videosorveglianza di altri soggetti, sia che vi sia

la gestione unica di un soggetto a ciò preposto, il Comune può trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali.

#### **Articolo 17**

##### **Sistema di videosorveglianza per la sicurezza urbana e tutela del patrimonio pubblico**

1. Il Comune di San Vincenzo La Costa intende attivare un sistema di videosorveglianza finalizzato alla sicurezza urbana e alla tutela del patrimonio pubblico.
2. Il sistema di videosorveglianza è costituito da telecamere destinate alla sorveglianza di spazi pubblici o aperto al pubblico-
3. le caratteristiche delle telecamere devono rispettare le caratteristiche indicate dalle normative e circolari vigenti.-
4. La centrale di controllo è situata presso la sede della Polizia Municipale di San Vincenzo La Costa

#### **Articolo 18**

##### **Sistema di lettura targhe O.C.R.**

1. Il Comune di San Vincenzo La Costa userà, sul territorio comunale, sistemi di rilevamento targhe con tecnologia OCR (Optical Character Recognition).-
2. Il sistema è costituito da telecamere di tipo fisso, destinate a sorveglianza di spazi pubblici o aperto al pubblico, in grado di leggere le targhe dei veicoli in transito ed interrogare in tempo reale le banche dati ad essi riferite.
3. Il sistema di videosorveglianza in tecnologia OCR dovrà essere in grado di assicurare:
  - la possibilità di identificare, attraverso le telecamere OCR, le targhe dei veicoli che transitano e di conservare in memoria dell'accertamento per 7 giorni;
  - la possibilità di interrogare il sistema al fine di accertare, anche in tempo reale, il passaggio dei veicoli, disponendo anche solo parzialmente del numero di targa del veicolo;
  - la possibilità di visualizzare il transito dei veicoli, avvenuto in ogni singolo varco, nei 7 giorni successivi e di estrarre filmati e foto;
  - la possibilità di accertare il passaggio dei veicoli potenzialmente pericolosi, perché inserite in black list del sistema ( con possibilità di generare allarmi in tempo reale).
4. Le immagini sono inaccessibili da qualunque apparecchiatura in rete non appositamente abilitata all'accesso; rimane aperta la possibilità di poter interrogare il sistema anche in modalità mobile da apparecchiature in uso dalla Polizia Municipale di San Vincenzo La Costa.
5. Il flusso dei dati direttamente generato dalle telecamere, potrà essere reso disponibile verso la Centrale operativa della Questura di Cosenza, per le proprie finalità e per il collegamento del sistema di rilevamento SCNTT (Sistema Nazionale Targhe e Transiti) che potrà fornire i completamento dei dati e delle informazioni acquisite.
6. Le immagini vengono registrate, conservate e automaticamente cancellate, dopo il tempo previsto per legge di 7 giorni.

#### **Articolo 19**

##### **Sistemi mobili**

1. Per specifiche esigenze volte al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento, il titolare del trattamento dati o il soggetto attuatore, verificate le circostanze collegate e l'eventuale diverso

impatto sulla privacy, può optare per l'utilizzo di particolari dispositivi di videosorveglianza, tra i quali anche foto trappole, telecamere mobili, telecamere nomadiche, droni, veicoli attrezzati, body-cam, dash-cam e quant'altro la tecnologia metta e metterà a disposizione.

2. Il sistema delle foto trappole, comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese e che, in relazione ai luoghi di installazione delle stesse, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata. Se dalla visualizzazione delle immagini, per le finalità specifiche dei dispositivi, dovessero essere accertate situazioni finalisticamente riconducibili ad altre modalità di trattamento (in particolare Polizia Giudiziaria e Sicurezza Pubblica), l'incaricato al trattamento, a mezzo del suo responsabile, dovrà provvedere senza ritardo alla trasmissione dei relativi atti al responsabile trattamento dati correttamente individuato nell'ambito della diversa finalità emersa.

3. Il personale della Polizia Locale può utilizzare, per i servizi programmati dal Responsabile, delle Body Cam (telecamere posizionate direttamente sulle divise degli operatori di P.L.) e delle Dash Cam (telecamere a bordo di veicoli di servizio), in conformità delle indicazioni dettate dalle Autorità competenti, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito della legge n. 51/2018, trattandosi di *“dati personali direttamente correlati all'esercizio di compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria”*.

4. Il Responsabile della Polizia Locale, curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le Body Cam e le Dash Cam devono essere attivate, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza o rischio operative e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi

## **Articolo 20**

### **Videosorveglianza ambientale**

1. Il Comune di San Vincenzo La Costa Costa intende attivare con i sistemi mobili di cui al precedente art. 19, il controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose.

2. L'attività di controllo di cui al comma 1, può essere attivata dopo che sono state espletate le normali misure di controllo del territorio in materia di abbandono dei rifiuti e di corretta applicazione delle disposizioni dettate dal Comune per la raccolta dei rifiuti, senza aver conseguito risultati positivi tali da eliminare le cause dell'inquinamento ambientale.

3. Le riprese filmate e l'estrapolazione dei fotogrammi per l'accertamento degli illeciti ambientali potranno riguardare sia le violazioni contemplate nel Testo Unico Ambientale, D.lgs n. 152/ 2006, (utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose con riflessi penali e/o amministrativi a seconda delle norme violate e delle relative sanzioni stabilite: D.lgs 152/2006 artt. 256, 255) sia le violazioni amministrative alle disposizioni emanate dal Comune (corretto conferimento dei rifiuti).

4. Per l'intera fase delle procedura di accertamento sin dal momento del posizionamento del sistema di video controllo, all'asportazione dei dati dalle schede di memoria al processo di visione, estrapolazione dei fotogrammi(art 13 L.689/1981), verbalizzazione dell'illecito (ex art 14 L.689/1981) e conservazione dei dati per il processo sanzionatorio, si rinvia a quanto previsto dal presente regolamento ed dalla normativa di settore vigente , anche di carattere tecnico.

**CAPO IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 21**

**Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento UE (GDPR), dalla Direttiva Europea Polizia, dal Codice Privacy, dal D.Lgs 101/2018, dal D.Lgs. n.51/2018, dai provvedimenti del Garante per la protezione della Privacy in materia di videosorveglianza, nonché da ogni altra disposizione vigente in materia.-

**Articolo 22**

**Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente Regolamento è pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet del Comune.

**Articolo 23**

**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia